
Tax Weekly Roundup

Giovedì 30 aprile 2026

Nr. 18 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di aprile in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

- 1. Operazioni inesistenti: detrazione IVA negata se la società è una cartiera**
- 2. Visto invalido: recupero del credito iva**
- 3. General contractor e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili**
- 4. Operazioni inesistenti: basta la presunzione**
- 5. La dichiarazione tardiva non sposta i termini di decadenza**
- 6. La mancata iscrizione all'AIRE non costituisce la prova della residenza in Italia**

Operazioni inesistenti: detrazione IVA negata se la società è una cartiera

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, nella sentenza 433/11/2026, è tornata ad affrontare la problematica dell'onere probatorio che incombe sull'Ufficio e sulla parte contribuente in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In particolare, i giudici hanno sostenuto la legittimità del recupero della detrazione dell'IVA per utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti quando la fittizietà dell'operatore commerciale sia emersa con evidenza in sede di indagine fiscale, non possedendo il fornitore mezzi e risorse per eseguire le prestazioni fatturate, dovendo la società usare una particolare diligenza, soprattutto laddove venga in contatto con imprese da poco presenti sul mercato.

Nel caso in esame, l'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento con cui recuperava maggiori imposte per indebita detrazione dell'IVA su fatture afferenti a operazioni inesistenti, in quanto eseguite da una società cartiera.

Già in sede di verifica, l'Ufficio aveva fornito elementi probatori circa la fittizietà del soggetto imprenditoriale, che non solo non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali, né versato IVA, ma neppure possedeva beni di proprietà o mezzi di trasporto idonei per poter fornire le merci indicate nelle fatture in contestazione.

Di contro la società nulla aveva provato circa l'uso diligente nella condotta dei rapporti con le ditte fornitrici, che, risultando essere delle cartiere, si presumeva non avessero eseguito le prestazioni

fatturate, né la società esibiva documentazione di trasporto.

Il collegio ha quindi concluso per l'assenza di elementi utili da cui ricavare l'identità imprenditoriale delle imprese fornitrici di beni, non assumendo rilevanza probatoria neppure le dichiarazioni testimoniali raccolte, in quanto collidenti con risultanze documentali e verifiche.

Visto invalido: recupero del credito iva

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 617/2026, depositata il 16 febbraio 2026, intervenendo in materia di compensazione dei crediti IVA, ha statuito che l'apposizione del visto di conformità da parte di soggetto non abilitato integra una violazione sostanziale, che legittima il recupero del credito indebitamente utilizzato, a prescindere dalla sua effettiva esistenza.

Avverso al ricorso presentato da una S.r.l. contro un atto di recupero crediti, i giudici si sono soffermati sul regime dei crediti IVA utilizzati in compensazione oltre la soglia di legge, confermando la legittimità del recupero operato dall'Agenzia delle Entrate in assenza di un valido visto di conformità.

Il collegio ha ricostruito preliminarmente il contesto normativo di riferimento, richiamando l'articolo 3 del DL n. 50/2017, che ha fissato a 5.000 euro la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari è subordinato all'apposizione del visto di conformità.

In caso di violazione, l'Ufficio è tenuto al recupero del credito indebitamente compensato, oltre interessi e sanzioni.

La norma viene interpretata in senso rigoroso, poiché, secondo i giudici, la natura della violazione non è formale ma sostanziale. Contrariamente alla tesi difensiva della contribuente, la Corte, nel qualificare la violazione dell'apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato, ha escluso che si trattasse di una mera irregolarità formale.

L'assenza di un valido visto incide direttamente sulla possibilità per l'Amministrazione finanziaria di esercitare il controllo e, quindi, la violazione è ostativa alla verifica preventiva della legittimità del credito e ne deriva un'incidenza concreta sul corretto assolvimento dell'obbligazione tributaria. Assumendo, quindi, la violazione natura sostanziale, ne derivava legittimità del recupero e il rigetto del ricorso.

Nella sentenza in commento la Corte ha affermato anche l'irrelevanza dell'effettiva spettanza del credito. L'ufficio, infatti, non aveva contestato l'esistenza del credito IVA, ma esclusivamente le modalità del suo utilizzo.

Tuttavia, per i giudici, il sistema normativo subordina la compensazione non solo all'esistenza del credito, ma anche al rispetto delle condizioni formali qualificate e il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'indebito utilizzo del credito.

Il recupero è quindi legittimo anche in presenza di un credito sostanzialmente esistente, delineandosi una netta distinzione tra spettanza del credito e legittimità compensazione, derivante proprio dalla funzione del visto di conformità quale presidio di legalità sostanziale.

General contractor e Superbonus: chiarimenti sulle spese detraibili

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 17 del 29 aprile 2026, ha chiarito che, ai fini della detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con "general contractor Superbonus", occorre distinguere tra "general contractor puro" che, in pratica, fornisce solo prestazioni di coordinamento non detraibili e "general contractor appaltatore" che esegue, invece, i lavori di esecuzione con costi detraibili.

In particolare, l'Agenzia ha specificato che il "general contractor appaltatore", nel rapporto con il committente rimane "appaltatore" e nel rapporto con i subappaltatori non svolge mai un'attività di "mero coordinamento amministrativo", tale per cui la spesa da prendere a riferimento per la detraibilità del superbonus rimane sempre il corrispettivo di appalto, ivi compreso quando la sua realizzazione avviene mediante subappalto integrale e a nulla rilevando che il "general contractor appaltatore" che subappalta integralmente risulti dotato o meno di organizzazione propria.

In questo modo, l'Agenzia delle Entrate ha inteso risolvere l'applicazione di quanto indicato nella Circolare del 23 giugno 2022 n. 23 (§ 6.1), in base alla quale venivano rilevati rilievi volti a disconoscere la detraibilità del margine dell'appaltatore, rispetto ai costi ad esso addebitati dai subappaltatori, confondendo l'attività di coordinamento realizzativo dei subappaltatori con l'attività di mero coordinamento amministrativo e fiscale svolta da un soggetto che non assume anche le obbligazioni proprie dell'appaltatore nei confronti del committente.

Si rileva inoltre, come nella parte conclusiva della risoluzione, l'Agenzia ha sottolineato che la circostanza che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l'esecuzione dell'appalto, senza alcuna voce distinta riferita all'eventuale attività di mero coordinamento o all'applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensi per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto.

Una diversa qualificazione richiede, infatti, una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell'appaltatore nell'ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca in modo preciso e puntuale ad un'attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata.

Operazioni inesistenti: basta la presunzione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nella sentenza n. 5163/2025, intervenendo in materia di accertamento dei costi, ha statuito che l'Ufficio può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Dopo aver assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova rigorosa dell'effettività delle operazioni, non essendo sufficienti elementi meramente formali.

Nel caso esaminato è stato respinto l'appello di una società contro la sentenza di I grado, che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento con cui, ai fini IRES e IRAP, era stata contestata dall'amministrazione finanziaria l'esistenza di operazioni intercorse tra la ricorrente e un fornitore estero.

Proprio il difetto di motivazione dell'atto costituiva sin dal primo grado motivo centrale della controversia, ma già in prime cure ne era stata accertata la congruità in quanto, già col ricorso, la parte aveva mostrato una sufficiente conoscibilità della pretesa.

La Corte ha ribadito che l'obbligo motivazionale è da ritenersi soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di comprendere *an e quantum* della pretesa.

Quanto al merito del recupero d'imposta, relativo alla prova dell'inesistenza delle operazioni e la valutazione della legittimità del recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni inesistenti, la Corte ha valorizzato il complesso degli elementi raccolti dall'amministrazione, tra cui: (i) la sovrapposizione soggettiva tra la società contribuente e il fornitore estero, riconducibili alla medesima persona fisica; (ii) l'assenza di una struttura organizzativa; (iii) l'inconsistenza dei rapporti commerciali dichiarati (interlocutori risultati estranei alla società estera) e (iv) e la mancata produzione di documentazione extracontabile.

L'ufficio, quindi, ha potuto dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; tali indizi devono essere valutati nel loro complesso.

Una volta assolto l'onere probatorio iniziale mediante presunzioni, si determina un effetto di inversione dell'onere della prova e spetta quindi al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni.

Tuttavia, non è sufficiente la mera esibizione di fatture, scritture contabili o pagamenti, strumenti normalmente utilizzati anche per operazioni fittizie e la società non è stata in grado di fornire alcuna prova idonea a superare il quadro presuntivo delineato dall'ufficio.

La dichiarazione tardiva non sposta i termini di decadenza

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n.10440/2026, depositata il 21 aprile 2026, ha statuito che la presentazione di una dichiarazione tardiva, non sposta i termini di decadenza (ex articolo 36-bis del DPR n.600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972) e il *dies a quo* rimane ancorato all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa.

La vertenza era relativa ad una cartella di pagamento con cui si liquidavano somme per IVA ed Ires relativamente agli anni 2013 e 2014. Nei primi due gradi, il ricorso era stato accolto per l'anno 2013 e respinto per il 2014.

Contro questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per Cassazione. La Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione di merito affermando il principio di diritto secondo il quale, in tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36- bis, del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all'articolo 25, primo comma, DPR n. 602/73, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultra tardiva del contribuente.

Con l'ordinanza in parola, quindi, la Corte ha stabilito che un ritardo nella presentazione della dichiarazione sia pure rendendola "omessa" non amplia i termini di liquidazione di due anni, come invece previsto per i termini di decadenza degli accertamenti che riguardano le dichiarazioni omesse per le imposte dirette e per IVA.

La mancata iscrizione all'AIRE non costituisce la prova della residenza in Italia

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, con la sentenza 2387/3/2026 del 19 marzo 2026, è intervenuta sul tema della residenza fiscale delle persone fisiche, esaminando il disposto dell'articolo 2 del TUIR, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal DLgs n. 209/2023.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 del TUIR, i criteri dell'iscrizione nell'anagrafica dei residenti, del domicilio e della residenza per la maggior parte del periodo d'imposta operavano in via alternativa.

In assenza del requisito formale dell'iscrizione nell'anagrafe dei residenti, era necessario verificare se fosse presente uno dei requisiti di fatto: avere la residenza, cioè la dimora abituale, oppure il domicilio, vale a dire il centro dei propri affari e interessi.

Questo riscontro doveva essere effettuato realmente concreto e non poteva essere svolto su elementi formali, quale la mancata iscrizione all'AIRE.

In assenza di questi requisiti, era esclusa la soggettività passiva in Italia per un contribuente stabilmente residente e operante all'estero in merito ai redditi ivi prodotti, dei quali successivamente trasferisce in Italia le relative disponibilità finanziarie in vista del suo rientro, poi avvenuto nel medesimo anno.

La controversia traeva origine dall'accertamento emesso nei confronti degli eredi del *de cuius* che, dopo aver vissuto per decenni in Nuova Zelanda, si era trasferito in Italia portando con sé anche ingenti somme di denaro, frutto dei redditi prodotti in quel Paese.

L'Agenzia aveva ritenuto che il *de cuius* fosse residente in Italia e perciò tassabile la ricchezza trasferita. L'Agenzia, infatti, aveva valorizzato la mancata iscrizione all'AIRE, e la presenza di elementi di collegamento con il territorio nazionale, quali la titolarità di conti correnti bancari e di talune proprietà immobiliari. L'accertamento veniva annullato dai giudici di prime cure.

La Cgt di secondo grado ha confermato la decisione dei giudici di primo grado ed escluso la residenza fiscale del *de cuius* in base alla formulazione della norma pro tempore vigente. Nel caso concreto difettava, infatti, il requisito formale dell'iscrizione nell'anagrafica dei residenti in quanto il *de cuius* si era cancellato dal 1958 per emigrazione definitiva e tale circostanza rendeva irrilevante la mancata iscrizione all'AIRE.

Difettavano anche i requisiti di fatto, perché il *de cuius* aveva stabilmente vissuto e operato in Nuova Zelanda, dove aveva contratto matrimonio e aveva operato quale imprenditore, prima di rientrare in Italia nel settembre 2016, pochi mesi prima del decesso.

Nel giudizio non era stato contestato che egli dimorasse in Italia, escludendo così una sua residenza "di fatto". Non era stato inoltre provato che avesse il centro dei suoi affari in Italia, risultando non significativi l'esistenza di conti correnti bancari esigui o di proprietà immobiliari, anche esse modeste.

La Corte ha, infine, esteso l'indagine al requisito richiesto dalla nuova formulazione dell'articolo 2 del TUIR e accertato che le relazioni familiari erano limitate ai soli rapporti con la sorella. Infine, ha verificato che il tempo decorso tra la data del primo bonifico di rientro dei capitali – ipotizzabile come inizio del domicilio in Italia – e la data del decesso del *de cuius* non corrispondeva alla maggior parte del periodo di imposta.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su



MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di aprile 2026

Influenza del beneficiario e spossessamento nel trust estero: verso un paradigma espansivo dell'interposizione

Con la risposta n. 81/2026, l'Agenzia delle Entrate torna a presidiare il terreno della qualificazione fiscale dei trust esteri, offrendo un'interpretazione che, pur muovendosi nel solco della prassi consolidata, si distingue per la sua incisività. Anche in presenza di un assetto formalmente ineccepibile, l'Amministrazione individua nella persistenza di un potere – anche solo potenziale e mediato – di influenza in capo al beneficiario l'elemento sufficiente per disconoscere l'autonomia del trust.

[→ Leggi di più](#)

Versamenti in conto futuro aumento di capitale e costo fiscale della partecipazione: decisivo il vincolo di destinazione

Con l'ordinanza n. 9629/2026, la Corte di Cassazione torna sulla qualificazione dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, chiarendone gli effetti ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione ceduta in regime PEX. In breve, se l'aumento di capitale cui l'apporto è destinato non viene deliberato entro il termine previsto, il socio matura un credito restitutorio verso la partecipata e l'importo non può incrementare il valore fiscale della partecipazione oggetto di cessione.

[→ Leggi di più](#)

Distribuzione non proporzionale dei dividendi: stretta del Fisco o superficialità del contribuente?

La risposta a interpello n. 90/2026 parrebbe ridefinire in modo netto – e sotto più profili discutibile – il perimetro fiscale dei riparti "atipici" tra soci. In caso di distribuzione di utili non proporzionale alle partecipazioni, l'Agenzia adotta

nel caso di specie un approccio di natura quasi chirurgica: la sola quota coerente con la partecipazione mantiene la qualificazione di dividendo, mentre l'eccedenza, se giustificata da contingenti determinazioni assembleari, è riqualificata come sopravvenienza attiva integralmente imponibile.

[→ Leggi di più](#)

Donazione partecipazioni di controllo: agevolazione negata se il voto sugli utili resta all'usufruttuario

Con l'ordinanza n. 6616/2026, la Cassazione si sofferma sui limiti applicativi dell'agevolazione di cui all'art. 3, c. 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 nelle operazioni di passaggio generazionale attuate mediante donazione con riserva di usufrutto. Il trasferimento della sola nuda proprietà delle partecipazioni, accompagnato dalla permanenza in capo all'usufruttuario del voto sulla distribuzione degli utili, viene ritenuto inidoneo a integrare il controllo richiesto dalla norma.

[→ Leggi di più](#)

Carried interest e SFP: autonomia dell'investimento ed effettività del rischio come "mantra" nella presentazione delle istanze di interpello

Con la risposta ad interpello n. 73/2026, l'Agenzia delle Entrate ritorna sul tema del *carried interest* soffermandosi sulla qualificazione dei proventi derivanti dagli SFP emessi ad un livello "intermedio" tra un fondo d'investimento e una delle sue società in portafoglio e sottoscritti dai manager del fondo che, allo stesso tempo, avevano sottoscritto anche le quote del fondo medesimo dotate di diritti patrimoniali rafforzati.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Daide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Daide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di aprile 2026

Responsabilità di soci, amministratori e liquidatori di società estinte e vizio di motivazione: la Cassazione ribadisce i limiti dell'azione erariale

La sentenza in commento, resa in un giudizio in cui il contribuente è stato assistito dallo Studio Morri Rossetti & Franzosi, affronta il tema della responsabilità tributaria di soci, amministratori e liquidatori di società estinte, chiarendo i presupposti applicativi dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2495 c.c. La Corte censura la decisione di merito per motivazione apparente, riaffermando la necessità di un rigoroso accertamento dei presupposti di responsabilità e del corretto iter argomentativo del giudice.

[→ Leggi di più](#)

Emendabilità della dichiarazione anche in sede contenziosa, la Cassazione conferma l'approccio sostanzialistico

Con l'ordinanza n. 8959/2026, la Corte di cassazione ribadisce che la dichiarazione dei redditi è emendabile anche in sede contenziosa, ove l'errore determini un'imposizione non conforme al principio

di capacità contributiva. La Corte chiarisce i rapporti tra fase amministrativa e giudizio tributario, escludendo che le decadenze previste per la rettifica dichiarativa possano determinare una compressione del diritto di difesa del contribuente. La decisione si inserisce nel solco dell'orientamento delle Sezioni Unite, valorizzando la funzione sostanziale del processo tributario.

[→ Leggi di più](#)

Le sanzioni irrogate nei confronti di una società estinta non si trasmettono ai soci

Con la recente sentenza n. 5986 depositata il 17 marzo 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi della trasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate nei confronti di una società di capitali estinta. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui, stante il carattere personale dell'illecito tributario, le sanzioni irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci salvo che ricorra un abuso dello schermo societario, suscettibile di elidere la separazione soggettiva tra socio ed ente.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

IVA e permuta: base imponibile anche sottocosto

Permuta e IVA: la base imponibile è data dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto delle cessioni e delle prestazioni che si presume in misura non inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili a tali cessioni di beni e prestazioni di servizi, salvo valorizzazioni inferiori per valide ragioni economiche.

[→ Leggi di più](#)

Recupero IVA sui transaction cost: tra tempistiche compresse e diritti negati

Transaction cost: ammesso il recupero dell'IVA, ma solo tramite il ricorso all'istituto del c.d. rimborso "anomalo". È questo il chiarimento reso dall'Agenzia delle Entrate, con la Riposta a istanza di interpello n. 58/2026, che facendo seguito alla Risoluzione n. 7/2026, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la detrazione dell'IVA assolta da una

società veicolo (SPV) sui costi transaction cost, allineandosi ai dettami della Corte di Cassazione, espressi nelle sentenze n. 22608 e 22649 del 9 agosto 2024.

[→ Leggi di più](#)

30 aprile 2026: termine ultimo per detrazione e note di variazione tra dubbi e perplessità

Il 30 aprile 2026 scade il termine ultimo per l'invio della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2025. Tale termine rappresenta una data "importante" in quanto non solo entro la stessa può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti e alle importazioni effettuati nel periodo 2025 con ricezione entro il 31 dicembre 2025 della relativa fattura (bolla doganale), ma anche per l'emissione delle note di variazione in diminuzione (note di credito) relativamente ad eventi verificatisi nel 2025.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |